

# Credito imposta 4.0: sintesi utilizzo

Ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni "Industria 4.0" ex Legge n. 178/2020 l'art. 6 del D.L. n. 39/2024 entrato in vigore il 30 marzo 2024, ha introdotto la necessità di inviare **due comunicazioni: una preventiva e una consuntiva** a completamento dell'investimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In estrema sintesi, l'agevolazione in argomento compete secondo le percentuali riportate di seguito:

Investimenti	Credito d'imposta Legge n. 178/2020
<p><b>Beni materiali "4.0"</b>  – Allegato A alla L. n. 232/2016</p>	<p>Investimenti dal <b>16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021</b> (o 31 dicembre 2022), credito d'imposta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% per investimenti fino a 2,5 milioni;</li> <li>• 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;</li> <li>• 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.</li> </ul>
	<p>Investimenti <b>dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025</b> (o <b>30 giugno 2026</b>), credito d'imposta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% per investimenti fino a 2,5 milioni;</li> <li>• 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;</li> <li>• 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni;</li> <li>• 5% per investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica tra 10 e 50 milioni di euro (<u>art. 10</u> , del D.L. n. 4/2022).</li> </ul>

Investimenti	Credito d'imposta Legge n. 178/2020
<p><b>Beni immateriali "4.0"</b>  – <u>Allegato B</u> alla L. n. 232/2016</p>	<p>Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023 (o 30 giugno 2024), il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% del costo (50% solo per gli investimenti 2022 o termine "lungo" del 30 giugno 2023);</li> <li>• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.</li> </ul>
	<p>Investimenti dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (o 30 giugno 2025), il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 15% del costo;</li> <li>• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.</li> </ul>
	<p>Investimenti dall'1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026), il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 10% del costo;</li> <li>• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.</li> </ul>

Al riguardo, l'art. 6 del D.L. n. 39/2024 prevede che per gli investimenti "che si intendono effettuare" a **decorrere dal 30 marzo 2024**, occorre presentare:

- una **comunicazione preventiva** nella quale vanno indicati

gli “investimenti programmati” da tale data;

- una **comunicazione consuntiva** all’atto del completamento dell’investimento.

**per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio – 29 marzo 2024 e per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023:**

- è necessario presentare una **comunicazione consuntiva (ex post)** a completamento degli investimenti.

Con riferimento **agli investimenti 2023**, la compensabilità dei crediti maturati e **non ancora fruiti è quindi subordinata alla comunicazione consuntiva.**

L’Agenzia delle Entrate, nella **Risoluzione n. 25/E/2024** ha specificato che “le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione **possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta** ... , indicando i codici tributo menzionati nella Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa”.

<b>Effettuazione investimento</b>	<b>Compensazione</b>
<b>Entro il 30 novembre 2023</b> (30 giugno 2023 per i beni immateriali 4.0) con prenotazione entro il 31 dicembre 2022	Esclusi nuovi obblighi comunicazione
1 gennaio 2023 – 29 marzo 2024	Compensazione con cod. trib. <u>R.M. 19/E/2024</u> e anno di riferimento 2023-2024, previo invio della comunicazione consuntiva

(MF/ms)